

Norme & Tributi

26,7 milioni

CERTIFICAZIONI UNICHE
L'Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (Cu) 2025, relativa ai redditi del 2024. Il documento è accessibile attraverso i canali sia

digitali che tradizionali. Il numero di Cu rilasciate all'apertura del servizio è stato di 26.783.143. Si accede alla Certificazione Unica 2025 dal portale www.inps.it accedendo all'Area perso-

nale con le credenziali (Spid, Cie, Cns, Pin, eldas), quindi "I tuoi servizi e strumenti" e "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps", e selezionare "Certificazione Unica 2025".

Registro, sanzione al 25% per l'autoliquidazione errata

Imposte indirette

Il pagamento entro 60 giorni consente la riduzione a un terzo della penalità

Su acconti e caparre livellamento della tassazione allo 0,5 per cento

Angelo Busani

L'autoliquidazione dell'imposta, dal punto di vista procedurale, e la riduzione dal 3 allo 0,5 per cento dell'aliquota per le somme versate nell'ambito della legge di riforma dell'imposta di registro, recata dal Dlgs 139/2024 e commentata dall'agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 14 marzo 2025.

L'autoliquidazione

L'imposta di registro è stata storicamente prelevata con un procedimento in quattro fasi: presentazione all'ufficio dell'atto da registrare, liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio, pagamento dell'imposta ad opera del contribuente e, infine, l'effettuazione della registrazione.

Questo procedimento è stato alterato dapprima per gli atti notarili: con il Dlgs 463/1997 ne venne prevista la registrazione mediante autoliquidazione, stante il fatto che si tratta di atti "filtrati" sotto la re-

sponsabilità di un professionista affidabile. In seguito, con il Dpr 404/2001, è stata facoltizzata la registrazione telematica dei contratti di locazione (peraltro obbligandola nel caso dei contribuenti alle prese con un numero consistente di contratti da registrare). È stata poi la volta dell'obbligo di registrazione telematica gravante (Dl 1/2012) sui mediatori immobiliari, con riferimento alle «proposte accettate» o ai contratti preliminari stipulati a seguito della loro attività.

Con la riforma del 2024 si chiude dunque, quasi definitivamente (tranne che per gli atti giudiziari), la secolare tradizione del pagamento dell'imposta di registro solo dopo che ne sia stata effettuata la liquidazione da parte dell'ufficio. In sostanza, ora si deve preventivamente autoliquidare e pagare l'imposta di registro applicabile, con la conseguenza che, in caso di errata autoliquidazione, l'ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, unitamente alla sanzione del 25% su tale maggior importo, da pagare entro 60 giorni (il rispetto di questo termine comporta peraltro la riduzione a un terzo della sanzione in questione).

Acconti e caparre confirmatorie
Nella legislazione vigente fino al 31 dicembre 2024 in tema di fiscalità del contratto preliminare era di-

Sul preliminare con acconto soggetto a Iva va confermata l'applicabilità del prelievo fisso a 200 euro

sposta una differenziazione tra la tassazione degli acconti di prezzo (con aliquota del 3 per cento) e quella applicabile alle caparre confirmatorie (con aliquota dello 0,5 per cento). Ora invece caparre e acconti sono parificati, essendo prevista in entrambi i casi l'aliquota dello 0,5 per cento.

La legge di riforma ha inoltre espressamente sancito il principio in base al quale la tassazione del preliminare non può eccedere quella che sarà applicata al contratto definitivo. Ciò dovrebbe comportare anche che (ma la circolare 2/E non lo dice, nonostante ci si aspettasse una conferma sul punto) il preliminare con acconto soggetto a Iva o con caparra confirmatoria dovrebbero essere registrati in ogni caso con l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, poiché di tale importo è l'imposta di registro del contratto definitivo.

Cessione di diritti edificatori

Viene esplicitamente introdotta nella legge di registro la menzione degli atti di cessione della volumetria, prima non contemplati. Dopo un bailamme interpretativo durato diversi anni e che vedeva fronteggiarsi le tesi dell'atto di natura immobiliare (sostenuta dall'Agenzia e da qualche magistratura) alla tesi dell'atto di natura mobiliare (alfine accolta dalla Cassazione), già anteriormente alla riforma del 2024 era pacificamente quest'ultima la soluzione adottata, che la riforma, dunque, cristallizza in modo espresso, disponendone la tassazione con l'aliquota del 3 per cento (e l'imposta ipotecaria in misura fissa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributo unificato legato solo alle cartelle

Cassazione

Non è addebitabile anche l'intimazione se non è stata impugnata

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Il contribuente che, ricevuta la notificazione di un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle, propone ricorso solo per le cartelle, determina il contributo unificato sul valore di tali atti e non anche dell'intimazione. A nulla rileva che il giudice nella sentenza abbia svolto valutazioni anche in ordine all'intimazione di pagamento. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 6769 depositata ieri.

Un contribuente riceveva un'intimazione di pagamento dall'agente della riscossione relativo a tre cartelle di pagamento. Proponeva ricorso avverso le cartelle presupposte riportate nell'atto, ma non contro l'intimazione e corrispondeva il contributo unificato calcolato sul valore dei tre atti distinti (30,00 x 3 = 90,00 euro). Secondo la segreteria della Ctp il contributo doveva essere versato anche per l'intimazione di paga-

Irrilevante la circostanza che il giudice possa aver valutato anche l'atto allegato

mento, ancorché non espressamente impugnata. Irrogava così sanzioni per omesso pagamento e il provvedimento era impugnato.

Il giudice di primo grado (cui apparteneva la segreteria che aveva irrogato la sanzione) accoglieva il ricorso. In appello la Ctr riformava la decisione. Secondo i giudici il contributo doveva essere versato anche in relazione all'intimazione di pagamento rispetto alla quale la sentenza di primo grado aveva operato un riferimento.

Il contribuente ricorreva allora per cassazione sostenendo che il contributo non fosse dovuto per un atto non impugnato direttamente.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che il semplice riferimento a un atto in una sentenza (come l'intimazione di pagamento) non implica che quell'atto sia stato effettivamente impugnato e, quindi, non può giustificare l'applicazione del contributo unificato.

Ne consegue che in un procedimento tributario per determinare il contributo dovuto, bisogna considerare esclusivamente gli atti impugnati, nella specie le tre cartelle e non anche l'intimazione.

Aldilà della vicenda (tre gradi di giudizio con dispendio di risorse pubbliche, condanna della segreteria della Ctp al pagamento delle spese di giudizio e il tutto per poche centinaia di euro), va segnalato che le segreterie delle Cgt pretendono il contributo in questi casi sulla somma del valore dell'intimazione e degli atti presupposti.

Nella specie per quanto desumibile non era stata espressamente impugnata l'intimazione, ma va detto che invece generalmente l'intimazione è oggetto del ricorso, con la conseguenza che in queste ipotesi il principio della Cassazione non dovrebbe applicarsi. Al contrario nel caso in cui venga impugnata solo l'intimazione e non anche gli atti prodromici secondo le conclusioni della sentenza il contributo va calcolato solo sul valore del primo atto (espressamente impugnato) e non anche degli altri atti (non oggetto di ricorso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti esteri con il regime dichiarato: obbligo del quadro RW

Adempimenti

Monitoraggio fiscale anche per attività affidate a intermediari italiani

**Michela Folli
Marco Piazza**

Gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o amministrazione ad intermediari italiani non devono essere indicati nel quadro RW a condizione che il contribuente abbia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito. In regime dichiarativo, invece, resta l'obbligo di compilare il quadro RW. È quanto incidentalmente viene precisato nella risposta a interpello 75/2025 delle Entrate riguardante gli adempimenti fiscali di intermediario e cliente nel caso in cui questo stipuli con la stabile organizzazione in Italia di una banca estera un contratto di consulenza con raccolta ordini (Rto) o gestione patrimoniale (Gp) a valere su conti e depositi intrattenuti dal cliente sulla casa madre estera.

L'Agenzia conferma che la stabile organizzazione, incaricata di assumere il ruolo di responsabile e sostituto d'imposta, può ricevere l'opzione per il regime di risparmio amministrato o gestito ex articolo 607 del Dlgs 461 del 1997 anche se i titoli sono depositati presso la casa madre estera. La stabile organizzazione è anche tenuta ad applicare l'imposta di bollo il che esonera il contribuente dall'applicare l'Ivafe. Inoltre, comunica all'Archivio dei rapporti finanziari i rapporti di ge-

stione patrimoniale nonché i conti esteri aperti dal cliente presso la sede centrale in relazione ai rapporti di consulenza con Rto.

Tornando al quadro RW i clienti residenti in regime amministrato o gestito non hanno l'obbligo di compilarlo ma resta fermo l'obbligo di monitoraggio (compilazione quadro RW) in capo al cliente che si avvale del regime dichiarativo.

Sotto questo aspetto si osserva che con la versione dell'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990 vigente fino al 3 settembre del 2013 era pacifico che anche le attività estere amministrato o gestite da intermediari italiani in regime dichiarativo (quindi, senza opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito) fossero esonerate dalla compilazione del quadro RW (circolare 45/E del 2010, paragrafo 2.3). Successivamente, nonostante la norma abbia posto l'ulteriore condizione che i flussi finanziari siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, le circolari 38/E del 2013, 19/E del 2014 hanno precisato che, per le attività che non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta, l'esonero spettasse «anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito», facendo pensare che questa opzione non fosse necessaria per l'esenzione. L'obbligo di compilare il quadro RW (tra l'altro senza che si debba pagare l'Ivafe) per le attività estere in custodia in Italia in regime dichiarativo pare un adempimento inutile dato che l'intermediario comunica le operazioni rilevanti nel quadro SO del modello 770. Sotto questo aspetto ci si chiede se non sia opportuno un ritorno alla precedente versione della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva il bonus Tari 2025: le famiglie a basso reddito pagano il 25% in meno

Agevolazioni

Il Dpcm in «Gazzetta» Ora la parte attuativa per lo sconto automatico

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Lo sconto automatico sulla Tari per le famiglie a basso reddito diventa realtà. È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di giovedì il Dpcm n. 24/2025 che definisce le modalità dell'agevolazione: vale un taglio del 25% ma riguarderà soltanto i nuclei con Isee inferiore a 9.350 euro; una soglia elevata, per le famiglie con almeno quattro figli, a 20mila euro. Manca, a questo punto, solo un ultimo tassello: il provvedimento dell'Autorità per l'energia (Arera), sentito il Garante della privacy, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione dei dati dall'Inps ai Comuni. Solo così, infatti, il meccanismo potrà funzionare in automatico.

Il bonus è nato, formalmente, con il decreto legge n. 124/2109, varato dal Governo Conte. Da allora, però, è rimasto sulla carta. L'attuazione era affidata a un Dpcm, programmato entro quattro mesi (quindi, per l'inizio del 2020). Quel provvedimento è arrivato soltanto adesso. Il suo obiettivo, come indicava già la legge, è assicurare gli utenti del servizio rifiuti «in condizioni economiche-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate». Il modello di questa agevolazione è il bonus sociale per l'energia elettrica e il gas.

Lo sconto verrà riconosciuto «ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani» per nucleo familiare. Per individuare i nuclei in condizioni di effet-

tivo disagio economico, sarà utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità. L'accesso al bonus sociale sarà riconosciuto, come detto, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.350 euro, «elevato a 20mila euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico». Queste soglie saranno aggiornate ogni tre anni dall'Arera.

L'agevolazione consisterà in una riduzione del 25% della Tari, la tassa sui rifiuti. Materialmente, viene coperta da una «apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica». In altre parole, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti andrà a coprire anche questi sconti. Il bonus sarà riconosciuto automaticamente, per gli importi dovuti a partire da gennaio 2025, agli utenti

domestici che siano in possesso di un Isee in corso di validità. Quindi, sarà sufficiente avere ottenuto l'Isee 2025, che rientri nei tetti previsti dalla legge, per avere lo sconto sulla tariffa, senza altri adempimenti.

Questo automatismo, però, presuppone una trasmissione di dati tra diversi soggetti: soprattutto, l'Inps che detiene il patrimonio informativo sull'Isee, e i Comuni che sono titolari della Tari. Per disciplinare questo scambio di dati è necessario un altro provvedimento dell'Arera, che chiuderà il cerchio e renderà pienamente operativo lo sconto.

A quel punto, come spiega il provvedimento, i comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito potranno garantire, senza altri adempimenti degli utenti, «l'applicazione delle agevolazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE SCADENZE

Saldo Iva, vidimazione libri sociali e modello Cu entro lunedì 17

Il riepilogo delle principali scadenze fiscali. Con uno sguardo in particolare modo alla giornata di lunedì 17 marzo. L'appuntamento principale è sicuramente quello con il saldo Iva. Ma non solo perché sempre entro lunedì le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa sostitutiva del tributo per la bollatura dei libri sociali.

A questi adempimenti si accompagnano poi quelli per la consegna ai percipienti e alla

trasmissione alle Entrate della certificazione unica (Cu) 2025 dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati. E c'è poi un nutrito pacchetto di trasmissione di dati relativi alle spese agevolabili che serviranno all'agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
La versione integrale dell'articolo ntplusfisco.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributo per l'export in America Latina

Simest

Finanziamento agevolato e a fondo perduto anche per l'America centrale

Roberto Lenzi

Al via la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto e il finanziamento a tasso agevolato per le imprese che hanno rapporti con America centrale o meridionale. Dal 25 marzo, le imprese che hanno già interessi nell'area e le imprese non esportatrici della loro filiera possono presentare la richiesta per ottenere gli incentivi. Su questa misura gestita da Simest sono ammesse anche le imprese non classificabili come esportatrici che intendono investire in America centrale o meridionale. Le spese da realizzare nell'area dovranno ammontare al 30% già nella fase di prima rendicontazione.

Lo strumento finanzia le spese strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti. Possono essere agevolate anche le spese per la formazione del personale in Italia o in America centrale o meridionale, le spese di viaggio, quelle di ingresso e di regolarizzazione in Italia per l'assunzione nonché le spese per contratti di lavoro destinati alla formazione e all'inserimento del personale proveniente dall'America centrale o meridionale. Sono ammissibili anche le spese volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell'impresa, anche in Italia, o volte a finanziare l'incremento di capitale sociale e finanziamenti soci delle controllate dell'impresa richiedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA